



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione II civile

Il Giudice Unico dott.ssa Simona Boiardi nella causa di primo grado iscritta al n. 1538/2014 R.G. promossa da:

[REDACTED]

ATTRICE

contro

V. srl

CONVENUTA

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.

Oggetto: Vendita di cose mobili

Conclusioni delle parti: come in atti

**Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione**

Parte opposta chiedeva e otteneva dal Tribunale di Reggio Emilia l'emissione del decreto ingiuntivo n. [REDACTED] in relazione a una fornitura di merce;

Parte opponente ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano a decidere sulla presente controversia poiché i beni avrebbero dovuto essere consegnati in Germania;

rilevato che dalla documentazione allegata a ricorso monitorio si evince chiaramente come la prestazione tipica del contratto di vendita intercorso tra le parti dovesse essere effettuata con consegna della merce presso la sede dell'attrice opponente in Germania.

Osservato come nella fattispecie sia applicabile il regolamento 44/2001 CE in quanto trattasi di contratto di vendita intercorso tra soggetti imprenditoriali aventi sede rispettivamente in due diversi Stati membri dell'Unione Europea;

vista l'ordinanza della Cass. Sez. Unite 21191/2009 secondo cui: *“In tema di compravendita internazionale di cose mobili, individuato il luogo di consegna in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita, e riconosciuto come luogo di consegna principale quello ove è convenuta la esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici (e cioè il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente), sarà dinanzi al giudice di quello Stato che tutte le controversie sorte in tema di esecuzione del contratto, ivi compresa, quella relativa al pagamento dei beni alienati, andranno legittimamente introdotte e conseguentemente dibattute (a prescindere dal luogo in cui il vettore eventualmente incaricato prenda in consegna la merce stessa)”*.

Ritenuta, dunque, la sussistenza della giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del luogo di destinazione finale della merce ossia della Repubblica Federale di Germania con conseguente difetto di giurisdizione del Tribunale adito in via monitoria l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M**


Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinte, così provvede:

- a) dichiara la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana per avere giurisdizione autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- b) condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che si liquidano in euro 3235,00 per compenso professionale euro 403,00 per esborsi oltre a Iva, Cpa come per legge e spese generali del 15%.

Reggio Emilia, 27-10-2014

Il Giudice

(dott.ssa Simona Boiardi)



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
DEPOSITATO

27 OTT. 2014

